

Mi perdoni l'onorevole Mangilli: egli è più arrendevole degli altri, ma la conseguenza tanto del suo emendamento, quanto dei ragionamenti che sono stati sviluppati da questa Assemblea porterebbero precisamente ad alterare o a sopprimere gli effetti dell'articolo primo.

*Voce.* Lo ha ritirato.

**FINZI.** Dunque non è all'onorevole Mangilli che sono dirette le mie parole in questo momento, se ha ritirato il suo emendamento; le mie parole sono dirette a tutti coloro i quali non sono disposti a votare l'articolo primo della legge, quale fu proposto dal Ministero e concordato dalla Commissione.

A me pare di tanta evidenza che tutte le questioni state introdotte non equivalgono se non a turbare il giusto criterio che ci deve guidare, che non esito ad affermare che, anche al confronto delle opinioni così rispettabili che sono state pronunciate, avrebbe gran torto la Camera di arrendersi alle argomentazioni avverse e di non passare alla votazione dell'articolo quale ci è proposto; articolo che soddisfa a tutte le esigenze dell'equità e della giustizia, in quanto che l'ultimo alinea riduce al netto quella rendita che si ricerca, e che si vuole colpire dalla tassa di ricchezza mobile, senza cercarne nemmeno di più.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Verremo ai voti.

L'onorevole Mangilli non insiste nel suo emendamento?

**MANGILLI.** Dopo le dichiarazioni del ministro, nel senso da me desiderato, ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Ora prego la Camera di ritenere che all'articolo 1, dopo aver detto: « Fra i redditi di natura fondiaria, reale od immobiliare, soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile in applicazione dell'articolo 9, § 1, della legge dell'11 agosto 1870, allegato N, sono compresi i censi in qualunque modo costituiti, le decime di qualsiasi genere, i quartesi, i frutti di capitali *quandocumque*, le soggiogazioni e ogni reddito che non dipenda da condominio o da dominio diretto, » il Ministero e la Commissione fanno seguire le parole: « comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario. »

Segue poi il secondo comma:

« Questi redditi vengono tassati al netto della detrazione medesima. »

Ora diversi emendamenti sono proposti, i quali, sotto forme diverse, hanno tutti la stessa portata: di sopprimere cioè il secondo comma, sostituendovi le formule che sto per leggere.

L'onorevole Mascilli ha proposto anche la sop-

pressione dell'intero articolo primo; ma ciò equivale a votare contro l'articolo stesso.

La proposta che l'onorevole Mascilli contrapporrebbe al secondo comma è la seguente:

« Questi redditi saranno tassati al lordo senza tenersi conto della ritenuta che subirono con i decreti reali del 1° giugno 1817 ed 8 aprile 1833 per l'ex-regno di Napoli e Sicilia, e con l'editto 27 marzo 1801 per l'ex-Stato pontificio, la quale ritenuta verrà detratta dalla tassa. »

L'onorevole Raeli, sotto forma più ampia, proporrebbe di sostituire al secondo comma la formola seguente:

« Però la tassa relativa ai redditi contemplati al paragrafo precedente verrà diminuita di una somma pari a quella dai medesimi detratta per tributo fondiario. »

L'onorevole Englen poi, prefiggendosi lo stesso scopo sotto formula diversa, vorrebbe che si sopprimessero le parole: « comunque subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione al tributo fondiario » per sostituirvi la seguente formula: « purchè non subisca qualche detrazione a favore del debitore in relazione del tributo fondiario, nel qual caso la tassa di ricchezza mobile sarà diminuita di quanto è detratto sul tributo medesimo. »

Nel caso che quest'emendamento fosse rigettato, l'onorevole Englen propone quest'altra aggiunta: « È abolito il diritto di ritenuta a favore del debitore, imposto al tempo ed a motivo dello stabilimento della fondiaria. »

Questa è una proposta subordinata.

**ENGLÉN.** Domando la parola per una dichiarazione.

Siccome il mio emendamento è perfettamente simile a quello dell'onorevole Raeli, così io m'unisco al suo.

**PRESIDENTE.** Stava per dire che appunto la forma della proposta dell'onorevole Raeli essendo la più estesa, doveva avere la precedenza. Così, anche l'onorevole Mascilli si associa?

**MASCILLI.** Mi unisco anch'io alla proposta dell'onorevole Raeli che ha la stessa portata della mia.

**PRESIDENTE.** Anzi è più larga. Dunque prego la Camera di ritenere che l'onorevole Raeli propone che si sostituisca al secondo capoverso dell'articolo primo, che dice: « Questi redditi vengono tassati al netto della detrazione medesima » queste parole:

« Però la tassa relativa ai redditi contemplati nel paragrafo precedente verrà diminuita di una somma pari a quella dai medesimi detratta per tributo fondiario. »

Domando se questo emendamento è appoggiato,